

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

***1. 165.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana, Giordano.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

***1. 176.** La Malfa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

***1. 116.** Sterpa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere le seguenti: amministrativa regionale e.

1. 79. Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: polizia aggiungere la seguente: amministrativa.

1. 80. Bressa, Boato, Leoni, Maccanico, Pisicchio, Maura Cossutta, Buemi, Marone, Loiero, Fistarol, Lucidi, Ruta.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire la parola: locale con le seguenti: amministrativa regionale e locale, limitatamente ai compiti di vigilanza in materia di igiene e repressione delle frodi alimentari e di oggetti di uso domestico e sostanze agrarie.

1. 81. Boato, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Bielli, Bressa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire la parola: locale con le seguenti: regionale locale amministrativa, con esclu-

sione di tutte le funzioni e competenze anche locali in materia di polizia giudiziaria e quelle svolte in relazione alla prevenzione ed all'accertamento dei reati.

1. 82. Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bressa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in ambito amministrativo.

1. 83. Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a compiti amministrativi e di prevenzione.

1. 177. La Malfa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse regionale, anche mediante l'istituzione di servizi di polizia con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

1. 108. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse regionale, salva la competenza esclusiva dello Stato, per assicurare la collaborazione con la polizia di Stato e le forze armate.

1. 109. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ordine pubblico e sicurezza pubblica di interesse

locale, salva la competenza esclusiva dello Stato, per assicurare la collaborazione con la polizia di Stato e le forze armate.

- 1. 110.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusivo riferimento alla polizia amministrativa di interesse locale.

- 1. 84.** Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e compiti di polizia amministrativa.

- 1. 85.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo e incentivando l'assolvimento in forma associata dei servizi di polizia amministrativa locale.

- 1. 86.** Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Lucidi.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , determinando le modalità di collaborazione tra gli enti competenti.

- 1. 87.** Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali.

- 1. 88.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantirne lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità.

- 1. 89.** Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che non si tratti di pericoli per la pubblica incolumità.

- 1. 90.** Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le competenze provinciali.

- 1. 91.** Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le competenze dei comuni.

- 1. 92.** Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le previsioni degli statuti comunali.

- 1. 93.** Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione delle funzioni afferenti all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.

- 1. 94.** Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con riserva allo Stato delle funzioni concernenti la sicurezza.

- 1. 55.** Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Cabras.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , senza poter svolgere attività di polizia giudiziaria, intercettazioni, arresti e perquisizioni.

- 1. 95.** Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le funzioni di polizia giudiziaria.

- 1. 96.** Soda, Amici, Boato, Bressa, Bielli, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Loiero, Cabras.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I compiti della polizia locale non possono esorbitare dall'ambito amministrativo. Quando essa agisce a garanzia della pubblica sicurezza risponde al questore e alla magistratura inquirente.

- 1. 117.** Sterpa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Eventuali interventi legislativi della Regione in materia di pubblica sicurezza non possono essere in contrasto con le leggi nazionali.

- 1. 118.** Sterpa.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche mediante reparti di polizia dello Stato, delle forze armate e di polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 111.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello

Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 112.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, anche a mezzo della polizia locale, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 113.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) mantenimento dell'ordine pubblico di interesse regionale, anche mediante corpi speciali di polizia, salvo i casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, in cui il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

- 1. 114.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai cittadini di tutte le regioni è in ogni caso garantito l'accesso ai servizi relativi alla potestà esclusive attivate ai sensi del comma precedente, con eguali modalità e senza alcun onere aggiuntivo per i cittadini delle altre regioni.

- 1. 5.** Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Regione, nell'attivare la potestà esclusiva ai sensi del comma precedente,

garantisce l'accesso ai relativi servizi a parità di condizioni ai cittadini di tutte le regioni.

- 1. 6.** Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Ruta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Resta in ogni caso ferma la competenza del legislatore statale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di istruzione.

- 1. 7.** Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Ruta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le leggi regionali emanate ai sensi del comma precedente sono tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di tutela della salute e di istruzione.

- 1. 8.** Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Loiero, Cabras, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

È comunque di competenza del legislatore statale la materia dell'ordinamento generale dell'istruzione.

- 1. 9.** Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso di attivazione della potestà esclusiva da parte di una Regione ai sensi del comma precedente, resta escluso per lo Stato ogni aumento degli oneri e ogni diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate. Resta parimenti escluso per le altre Regioni ogni aumento degli oneri e ogni diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate.

- 1. 11.** Leoni, Loiero, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso di attivazione della competenza legislativa esclusiva da parte di una

Regione ai sensi del precedente comma, restano esclusi sia per lo Stato che per le altre Regioni qualsiasi aumento degli oneri e qualsiasi diminuzione, diretta o indiretta, delle entrate.

- 1. 4.** Loiero, Bielli, Bressa, Buemi, Cabras, Maura Cossutta, Fistarol, Leoni, Maccanico, Marone, Montecchi, Pisicchio, Sabbattini, Soda, Amici, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il diritto nazionale prevale sempre su quello delle Regioni ».

- 1. 119.** Sterpa.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2144-B)

(A.C. 2144 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: la cui attività fino a: legge finanziaria.

4. 3. (ex 4. 4.) Lettieri, Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Pinza, Stradiotto, Santagata.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e realizzando l'obiettivo entro tre anni.

8. 6. (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2144 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 10 del disegno di legge debbano intendersi nel senso che:

in via ordinaria, le modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito, di cui all'articolo 3, e la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 8, debbano essere definite dalla legge finanziaria per quanto concerne i profili sostanziali, da cui possano derivare nuovi e maggiori oneri, e dai decreti legislativi di attuazione dei predetti articoli, in merito ai profili di carattere ordinamentale ovvero organizzativo;

soltanto in subordine, i decreti legislativi di attuazione dei predetti articoli possano recare nuovi o maggiori oneri e, in tale ipotesi, la loro adozione intervenga comunque successivamente all'entrata in vigore della presente legge finanziaria che appronta le risorse necessarie per far fronte agli oneri medesimi;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3 Lettieri e 8.6 Grandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2144 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

ART. 2.

(Codificazione).

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Codificazioni).

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in coerenza *fino a:* contribuente *con le seguenti:* nel pieno rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui norme possono essere modificate solo con esplicita disposizione di legge.

- 2. 1.** (ex 2. 2.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in coerenza con *con la seguente:* confermando.

- 2. 2.** (ex 2. 3.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con le disposizioni *aggiungere le seguenti:* , con particolare riferimento al criterio di progressività,.

- 2. 3.** (ex 2. 4.) Pinza, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: è previsto il progressivo innalzamento *con le seguenti:* è prevista la eliminazione progressiva.

- 2. 4.** (ex 2. 5.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 2. 9.** (ex 2. 6.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione *con le seguenti:* deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

- 2. 5.** (ex 2. 7.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: e di solidarietà sociale *con le seguenti:* , di solidarietà sociale e di sostegno del commercio equo e solidale (*fair trade*);

- 2. 6.** (ex 2. 8.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Realacci, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: solidarietà *aggiungere le seguenti:* ed equità.

- 2. 7.** (ex 2. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e mai da leggi speciali.

- 2. 8.** (ex 2. 11.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi.

(A.C. 2144 - Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Imposta sul reddito).*

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

c) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di ac-

cordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;

e) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;

6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;

f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore,

del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: adottando un moltiplicatore di esenzione che avvicini il trattamento del monoreddito familiare a quello con più redditi.

3. 1. (ex 3. 4.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: e di ulteriori livelli che tengano conto del carico familiare.

3. 2. (ex 3. 5) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Frigato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 10.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. 3. (ex 3. 6.) Grandi, Lettieri, Benvenuto, Pinza, Pistone.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 9.500 euro e crescente con il numero dei

componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. 4. (ex 3. 7.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 9.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. 5. (ex 3. 8.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 8.000 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. 6. (ex 3. 9.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: imposta con le seguenti: non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei componenti il nucleo familiare come individuato dall'ISTAT ai fini del censimento della popolazione.

3. 7. (ex 3. 10.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta con le seguenti: e garantendo un incremento delle deduzioni in misura proporzionale al numero di familiari a carico.

3. 8. (ex 3. 11.) Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto, Nannicini.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: meglio garantire la progressività dell'imposta con le seguenti: garantire l'equità fiscale orizzontale.

3. 18. (ex 3. 27.) Volonté, Degennaro, Romano, Montecuolo, Mongiello, Giuseppe Drago, Mereu, Peretti, Ciro Alfano, Grillo, Dorina Bianchi, Tanzilli.

Al comma 1, lettera c), numero 3, dopo le parole: alle famiglie monoreddito aggiungere le seguenti: anche in rapporto al numero delle persone a carico.

3. 9. (ex 3. 15.) Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pinza, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere la parola: giovanile.

3. 10. (ex 3. 17.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Stradiotto, Santagata.

Al comma 1, lettera c), numero 7, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del numero.

***3. 11.** (ex 3. 20.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 7, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del numero.

***3. 17.** (ex 3. 21.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 7, aggiungere, in fine le parole: in base ad accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 12. (ex 3. 22.) Grandi, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera d), numero 5, dopo le parole: l'acquisto aggiungere le seguenti: o la costruzione.

3. 13. (ex 3. 23.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: avviato nella XIII legislatura.

3. 14. (ex 3. 24.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera e), numero 5, dopo la parola: particolare aggiungere le seguenti: e comprovata.

3. 15. (ex 3. 25.) Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Santagata, Stradiotto, Giachetti, Pistone, Cima, Buemi.

Al comma 1, lettera e), numero 6, dopo la parola: mantenimento aggiungere le seguenti: e rafforzamento.

3. 16. (ex 3. 26.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto.

(A.C. 2144 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Imposta sul reddito delle società).

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, di-

retto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera *i*), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione

garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera *a*) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato

testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-*bis*; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a parteci-

pazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);

f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare

sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remune-

razione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;

h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente lettera o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera *c)*; equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;

i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette

componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo

equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante « Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo » COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento